

SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA

Servizio del bilancio

Nota di lettura

n. 86

Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettere *d), f), g), l), q), ee)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura". (331)

Agevolazioni fiscali e creditizie - Agricoltura.

Marzo 2004

INDICE

Premessa	pag. 1
Articolo 1 (Imprenditore agricolo professionale)	pag. 1
Articolo 2 (Società agricole)	pag. 2
Articolo 3 (Imprenditoria agricola giovanile)	pag. 5
Articolo 6 (Conservazione dell'integrità fondiaria).....	pag. 12
Articolo 8 (Ricomposizione fondiaria).....	pag. 14
Articolo 9 (Ricomposizione aziendale a mezzo di contratto di affitto)	pag. 15
Articolo 10 (Ricomposizione aziendale a mezzo di contratto di società cooperativa).....	pag. 16
Articolo 11 (Valorizzazione del patrimonio abitativo rurale).....	pag. 17

Premessa

Il presente schema di decreto legislativo provvede ad attuare l'articolo 1, comma 2, lettere *d), f), g), l), q), ee)*, della legge n. 38 del 2003, concernente soggetti ed attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura.

La relazione illustrativa contiene una serie di dati ed indicazioni che, insieme alla RT inviata dal Ministero dell'economia e delle finanze in risposta alle osservazioni della V Commissione del Senato nonché del Servizio bilancio della Camera, consentono di quantificare gli effetti finanziari del provvedimento.

In particolare, il presente lavoro si sofferma sugli articoli che implicano direttamente delle variazioni in termini di gettito erariale.

Tuttavia, ai fini della comprensione dei risvolti finanziari delle norme in esame, è necessario soffermarsi, in via generale, sulla nuova figura dell'imprenditore agricolo professionale, che prende il posto della vigente figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale (articolo 1), nonché sulle caratteristiche che debbono presentare le società agricole (articolo 2).

Articolo 1

(Imprenditore agricolo professionale)

E' considerato imprenditore agricolo professionale colui che sia in possesso di competenze e conoscenze professionali specifiche e dedichi

alle attività agricole almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo, ricavando dalle attività così svolte almeno il 50% del proprio reddito globale; per alcuni soggetti operanti in aree svantaggiate le suddette percentuali sono ridotte al 25%.

Vengono inoltre esclusi una serie di redditi ai fini del calcolo del reddito globale, tra cui anche le somme percepite in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo.

Inoltre, vengono considerati imprenditori agricoli professionali anche le società di persone, di capitali e cooperative che, oltre all'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, presentino tali requisiti:

- nel caso di società di persone, che almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (per la società in accomandita la qualifica è riferita ai soci accomandatari);
- per le cooperative, che almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
- per le società di capitali, che almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Articolo 2

(Società agricole)

Ai fini dell'applicabilità della normativa in esame, la ragione sociale o la denominazione sociale delle società debbono contenere l'indicazione di "società agricola"; l'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di

cui alla legge n. 590 del 1965 e successive modificazioni spetta anche alla società agricola di persone (da sottolineare che la norma si riferisce alle sole società di persone, operando, pertanto, un'esclusione soggettiva per quanto riguarda le società di capitale), qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto.

Inoltre, le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizia attualmente in vigore vengono riconosciute anche alle società agricole (si evince sia di persone che di capitali) come sopra definite.

La perdita dei requisiti di cui al precedente articolo 1, comma 3, determina la perdita delle agevolazioni in discorso.

La relazione illustrativa non ascrive alcun onere alla disposizione in esame, in quanto considera che le società agricole che potranno avvalersi delle stesse agevolazioni dei coltivatori diretti siano soggetti costituiti prevalentemente da coltivatori diretti stessi.

Al riguardo, occorre sottolineare che la prevalenza dei soggetti coltivatori diretti non implica l'esclusività dei soggetti facenti parte della compagine sociale; pertanto, l'ipotesi di un allargamento della platea dei soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali e creditizie vigenti è supportata dalla considerazione che le società agricole (specialmente quelle di capitali) possono esser formate anche da soci esclusivamente apportatori di capitale e quindi, come persone fisiche, non rientranti tra i soggetti aventi diritto alle agevolazioni previste per i coltivatori diretti.

Inoltre, occorre sottolineare che le agevolazioni fiscali previste per le società sia di persone che di capitali e cooperative sembrano estensibili alle società che presentino i requisiti di cui al citato articolo 1; in particolare, non viene contemplata la prevalenza dei soci coltivatori

diretti, bensì è sufficiente che almeno un socio sia imprenditore agricolo professionale, o che lo siano i soli soci accomandatari, o che almeno un quinto dei soci della cooperativa rivesta la qualifica di imprenditore agricolo professionale o che, infine, almeno un amministratore sia imprenditore agricolo professionale (ciò sembrerebbe desumibile da una lettura in negativo di quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo in parola).

Da ciò si evince che i limiti entro i quali sono applicabili alle società le agevolazioni previste per le persone fisiche sono molto ampi e pertanto il relativo onere in termini di minor gettito potrebbe essere di una certa consistenza e - per converso - facilmente eludibili potrebbero essere i limiti per usufruire delle agevolazioni (considerando la facilità con cui potrebbe esser costituita una società di capitali in cui, ad esempio, un solo amministratore sia coltivatore diretto): andrebbero pertanto stimati i relativi effetti congiunti (forse, sarebbe opportuno prevedere un'adeguata normativa antielusiva per rendere controllabili tali effetti).

Da ultimo, un possibile fattore di minor gettito potrebbe esser dato anche dalla considerazione che la fiscalità per le persone fisiche è notevolmente diversa rispetto a quella delle persone giuridiche.

In particolare, mentre, secondo la vigente normativa per le società di persone, si ha la tassazione per trasparenza fiscale (e ciò di per sé non produce diminuzione di gettito, in quanto i soggetti potrebbero essere realmente quelli che già godono del beneficio), al contrario per le società di capitali per tutto l'anno 2003 - al quale fa riferimento la RT - la tassazione è prevista con un'aliquota proporzionale pari al 34% (tuttavia,

è indubbio che la normativa applicabile dal 2004 in poi - che prevede l'opzione della trasparenza fiscale anche per le piccole s.r.l. - potrebbe apportare un correttivo alla variazione di gettito); se si ipotizza l'agevolazione fiscale anche per i soci di queste società (che attualmente non possono ricomprendersi tra i soggetti agevolati) è indubbio che può aversi un effetto in termini di minor gettito.

Tale circostanza risulta amplificata se si considera che, come già rilevato, tra tali soci vi sono anche soggetti che non svolgono attività di imprenditore agricolo (ad es. soci esclusivamente di capitale) e che verrebbero a beneficiare di una agevolazione attualmente a loro non rivolta.

Articolo 3

(Imprenditoria agricola giovanile)

L'articolo in esame, al primo capoverso, definisce giovane imprenditore agricolo colui che abbia un'età non superiore ai 40 anni.

La relazione illustrativa sottolinea che tale previsione non reca oneri a carico del bilancio dello Stato, trattandosi di una disposizione già introdotta nella normativa vigente.

Al riguardo, occorrerebbe chiarire se nessuna norma attualmente in vigore preveda - ai fini di determinate agevolazioni - limiti di età inferiori a quelli previsti dall'articolo in esame; se così fosse, infatti, si avrebbe la possibilità che la normativa in esame produca conseguenze in termini di gettito erariale.

In via più generale, per le interrelate modifiche apportate dai citati articoli 1 e 2, connesse con le disposizioni dell'articolo in esame, la RT stima un minor gettito di competenza, in termini di imposizione sui redditi, pari a circa 17,5 mln di euro, mentre in termini di cassa l'andamento sarebbe pari a 30,3 mln di euro per l'anno 2004 e a 17,3 mln per gli anni a seguire.

Al riguardo, considerando la normativa nel suo complesso, si formulano le seguenti osservazioni.

In primo luogo, la citata valutazione governativa considera che le società beneficiarie delle agevolazioni tributarie e creditizie ottengono i medesimi vantaggi fiscali attualmente previsti per le sole persone fisiche, qualora presentino il requisito che almeno la metà dei soci rivesta la qualifica giovane di imprenditore agricolo.

Infatti, la stima che conduce al citato effetto in termini di gettito si basa sulla considerazione del numero dei soggetti potenzialmente beneficiari delle agevolazioni tributarie in materia di imposte sui redditi; pertanto, vengono stimati in circa 5.000 i contribuenti persone fisiche di età non superiore ai 40 anni, in circa 2.400 i contribuenti facenti parte di società di persone costituite per almeno la metà da soci o associati con età non superiore ai 40 anni, in circa 700 le società a responsabilità limitata (al riguardo si considerano solo le s.r.l. o le cooperative a responsabilità limitata nel raggruppamento delle società di capitali) che presentano i medesimi requisiti di cui sopra.

Tale ipotesi viene in sostanza costruita con riferimento alle caratteristiche (almeno metà dei soci coltivatore diretto) che sembrerebbero applicabili nel caso di esercizio del diritto di prelazione o

di riscatto di cui al citato comma 3 dell'articolo 2 e non invece con riferimento ai requisiti necessari per il riconoscimento delle agevolazioni tributarie contemplati al comma 3 dell'articolo 1.

Pertanto, essendo l'agevolazione in parola applicabile a società di persone, di capitale e cooperative secondo requisiti meno stringenti rispetto a quelli considerati nella quantificazione, va da sé che il numero di beneficiari potrebbe essere superiore, con conseguenti ripercussioni in termini di gettito.

E' inoltre da sottolineare che le agevolazioni quantificate sono in termini di sole imposte sul reddito (ciò è supportato anche dal tipo di quadri delle dichiarazioni che vengono presi a base della stima), mentre il citato comma 4 dell'articolo 2 richiama esplicitamente le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta (si ricordano al riguardo le diverse agevolazioni esistenti in materia di IVA nel settore agricolo), che sembrerebbero non esser state quantificate.

Sarebbe pertanto utile acquisire delucidazioni sui possibili risvolti finanziari dell'estensione delle agevolazioni in materia di imposizione diretta ai nuovi soggetti di cui al provvedimento in esame.

Sempre con riferimento all'estensione dei benefici fiscali e creditizi alle società agricole come dianzi definite, sarebbe opportuno avere delucidazioni riguardo alla stima dell'effetto finanziario riconducibile specificamente alle agevolazioni per i soggetti operanti nelle zone per le quali la percentuale di cui al citato articolo 1, comma 1, viene ridotta al 25%: non è chiaro, infatti, se la stima tenga conto di tale ulteriore agevolazione.

Non sembra inoltre essere stata quantificata l'esclusione dal calcolo del reddito globale di diverse tipologie di redditi (in particolare quelle riferite alle somme percepite in costanza di rapporto in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo), così come contemplate dal medesimo comma 1 dell'articolo 1, che - connesse all'estensione soggettiva della normativa in esame - potrebbero comportare effetti in termini di gettito.

Sarebbe opportuno acquisire poi informazioni riguardo alle modalità con cui è stato stimato il numero dei soggetti beneficiari della norma; infatti, per le persone giuridiche, società cooperative, il numero stimato, congiuntamente con le s.r.l., è pari a 700 unità.

Tale quantificazione, che non risulta verificabile in base ai dati a disposizione, potrebbe risultare sottostimata se si prendono a riferimento i dati di cui al modello UNICO 2000¹, in cui il numero di società cooperative (che verosimilmente potrebbero esser costituite per loro natura da soggetti giovani e quindi rientranti tra coloro che potrebbero esser beneficiari della normativa agevolata in discorso) nel settore agricolo, della caccia e della silvicoltura, è fatto pari a 10.139 unità.

Sarebbe pertanto opportuno acquisire ulteriori informazioni in merito anche alla considerazione se per tali soggetti, già sottoposti ad agevolazioni fiscali data la loro forma giuridica, l'applicazione della normativa in discorso possa creare effetti amplificativi del vigente regime fiscale.

¹ Ministero dell'economia e delle finanze - "Analisi statistiche- Le società di capitali e gli enti commerciali", tabella 1.2.2 (distribuzione del numero di società e degli enti commerciali per attività).

Capoverso 3

Si prevede la concessione ai giovani imprenditori agricoli, anche organizzati in forma societaria, beneficiari del contributo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento CE, del Consiglio del 17 maggio 1999, n. 1257/99, di un ulteriore aiuto, sotto forma di credito d'imposta, nei limiti di 10 mln di euro annui per ciascuno degli anni dal 2004 al 2008, coperti a valere sulle risorse di cui al decreto legislativo n. 228 del 2001.

La norma prevede che il credito d'imposta in parola possa ammontare a 5.000 euro annui per non più di cinque anni; il suddetto credito, inoltre, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997 (IRAP), né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi. Esso non rileva altresì ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del TUIR (decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) ed è utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997.

La relazione illustrativa non provvede ad alcuna verifica della quantificazione essendo posto, come rilevato, pari a 10 mln di euro il tetto di spesa per il periodo dal 2004 al 2005.

Al riguardo, diversi sono i punti su cui sono opportuni chiarimenti.

In primo luogo, a parte problemi più generali di coerenza della copertura con la legge di contabilità, sarebbe opportuno verificare la capienza dello stanziamento già previsto per l'anno 2004 dalla normativa vigente (decreto legislativo n. 228 del 2001): si tratta infatti, in sostanza,

dell'autorizzazione di spesa recata dal decreto legislativo attuativo della legge-quadro in materia di agricoltura. Sarebbe inoltre utile conoscere se l'estensione dei soggetti beneficiari del credito in parola (atteso che quest'ultimo può esser richiesto anche dai soggetti diversi dalle persone fisiche) non comporti una vanificazione dell'effettività dell'aiuto concesso alla categoria in esame.

Un ulteriore aspetto riguarda la mancata considerazione delle variazioni di gettito derivanti dall'esclusione del credito d'imposta da ogni forma di imposizione sia ai fini IRAP che a fini IRPEF, IRES ed *ex-IRPEG*.

Infatti, l'estensione soggettiva del credito d'imposta implica che soggetti che attualmente non beneficiano di alcuna agevolazione (in particolare le società di qualunque genere) si vedrebbero ora annoverati tra i potenziali destinatari della norma, con ricadute in termini di compensabilità del credito stesso con le citate imposte sui redditi e sulla produzione, nonché in termini di modificazione del rapporto di deducibilità degli interessi di cui all'*ex* articolo 63 del citato TUIR e di *thin capitalization* e *pro-rata* patrimoniale, di cui ai vigenti articoli 96 e 97 del TUIR, recentemente modificati in base alla disciplina dell'IRES.

Occorrerebbe pertanto verificare le possibili implicazioni in termini di gettito erariale, sia di competenza che di cassa, connesse al venir meno di una quota di entrate già inserita nei bilanci di previsione a legislazione vigente.

Capoversi 4 e 5

Si prevede un'ulteriore agevolazione, che sembrerebbe dall'interpretazione letterale riferibile ai soli soggetti persone fisiche, riguardante la possibilità di registrare i contratti sottoscritti e finalizzati al conseguimento di efficienti dimensioni delle aziende agricole (ad es. il contratto di affitto) solo in caso d'uso e con l'imposta calcolata in misura fissa in luogo dell'attuale imposta proporzionale.

La relazione illustrativa nonché le valutazioni prodotte dal Ministero dell'economia e delle finanze non presentano alcun dato verificabile, né in termini di numero di soggetti beneficiari di tale agevolazione né in termini di ammontare unitario dell'agevolazione stessa (viene infatti indicato che la misura minima dell'imposta in misura fissa è pari a 51,65 euro).

L'unico dato che viene esplicitato è quello relativo alla perdita di gettito globale, che viene fatta pari a 2,5 mln di euro, non riferibili però ad alcun termine temporale.

Inoltre, sarebbe opportuno avere chiarimenti in termini di soggetti realmente beneficiari dell'agevolazione in discorso. Infatti, la quantificazione proposta potrebbe esser valida se l'agevolazione è riferibile ai soli soggetti persone fisiche; qualora invece l'agevolazione fosse estensibile anche alle società di qualunque tipo (il quesito infatti è se le agevolazioni siano applicabili nel caso di sottoscrizione del contratto di affitto da parte di una società agricola o se, nel caso di non applicabilità delle agevolazioni, ciò non comporti la possibilità di elusione

dell'imposta di registro), probabilmente la quantificazione fornita risulterebbe sottostimata.

Nel capoverso 5 si prevede che alla copertura degli oneri recati dal presente articolo si provveda nell'ambito degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 2001 che, secondo la relazione illustrativa, risultano sufficienti a coprire le minori entrate recate dall'articolo in discorso e dai successivi e quantificate nella loro totalità in 48,8 mln. Al riguardo, a parte problemi più generali di conformità della copertura rispetto alla legge di contabilità, si ribadisce la necessità di verificare la capienza delle risorse poste a disposizione dalla citata normativa.

Articolo 6

(Conservazione dell'integrità fondiaria)

La disposizione è volta a favorire la costituzione ed il mantenimento nel tempo di compendi unici, ovvero di estensioni di terreno che raggiungano i livelli minimi di redditività previsti dalla normativa europea ai fini dell'accesso agli aiuti strutturali; essa introduce a tal fine l'articolo 5-*bis* nel decreto legislativo n. 228 del 2001 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge n. 57 del 2001).

Il comma 2 di tale articolo dispone l'esenzione dall'imposta di registro, catastale, ipotecaria, di bollo e di ogni altro genere, in relazione agli atti di trasferimento dei terreni agricoli a favore di coloro che si impegnino a costituire un compendio unico; inoltre, per i medesimi atti

gli oneri notarili sono ridotti a un sesto. Anche l'onere associato a tale disposizione viene coperto a valere sugli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 2001, individuati dall'articolo 36 del medesimo decreto legislativo.

La relazione illustrativa allegata allo schema di decreto quantifica la perdita di gettito associabile alla norma in 6 milioni di euro, sulla base dell'ipotesi che le transazioni riconducibili alla costituzione di un compendio unico costituiscano il 25 per cento del totale, ed effettuando il calcolo a partire dai seguenti dati:

- imponibile risultante dai trasferimenti di terreni agricoli: 207 milioni;
- imposta di registro: 8 per cento;
- imposte ipotecarie e catastali: 3 per cento.

Al riguardo, posto che il dato relativo all'imponibile è stato confermato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, si evidenzia che non viene specificato su quale base sia stata individuata la percentuale del 25 per cento in relazione ai trasferimenti collegati alla costituzione di compendi unici: essa potrebbe infatti rivelarsi non prudentiale, anche con riferimento alla possibilità che la norma determini un effetto incentivante, eventualmente nel corso del tempo.

Come già osservato con riferimento agli articoli che utilizzano la medesima copertura, appare necessaria - a parte problemi più generali di correttezza formale - una verifica volta ad accertare che le risorse

autorizzate dal citato articolo 36 del decreto legislativo n. 228 del 2001² siano sufficienti a coprire anche gli oneri recati dall'articolo in esame.

In merito, appare opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo.

Articolo 8

(Ricomposizione fondiaria)

La disposizione prevede la riduzione del 50 per cento delle imposte dovute in relazione agli atti tra vivi diretti a realizzare l'accorpamento di fondi rustici, permutando particelle ovvero rettificando confini; dispone inoltre la riduzione del 50 per cento delle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo, nel caso di vendite di beni appartenenti al patrimonio immobiliare pubblico, eseguite ai sensi del decreto-legge n. 351 del 2001, qualora si tratti di beni suscettibili di utilizzazione agricola e gli acquirenti siano imprenditori agricoli o coltivatori diretti. La relazione introduttiva evidenzia che la norma è volta ad incentivare le operazioni di cartolarizzazione dei terreni.

La relazione tecnica afferma che la relativa perdita di gettito non risulta quantificabile per mancanza di dati oggettivi circa la manovra di cartolarizzazione dei beni ai quali il comma stesso si riferisce; essa cita altresì il valore che la Federazione degli imprenditori agricoli (FIDAF) indica come stima dei terreni agricoli demaniali privatizzabili, pari a circa 5 miliardi di euro.

² Si tratta di una autorizzazione di spesa di 68,963 miliardi di lire (pari a circa 35,6 milioni di euro) a decorrere dall'anno 2002, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

Successivamente il Governo, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento ha affermato che all'agevolazione prevista è associabile una perdita nell'ordine di alcune decine di migliaia di euro.

In proposito, si sottolinea che non vengono esplicitati i parametri e le ipotesi sulla base dei quali, partendo dal citato valore dei terreni agricoli che potrebbero essere oggetto di cartolarizzazione, si giunga alla quantificazione dell'onere proposta.

Articolo 9

(Ricomposizione aziendale a mezzo di contratto di affitto)

La disposizione, finalizzata ad incentivare l'accorpamento aziendale mediante la stipulazione di contratti di affitto riguardanti particelle catastali finitime e non inferiori a cinque anni, prevede che l'imposta di registro sia dovuta in misura fissa.

La relazione illustrativa non associa a tale norma alcun onere per il bilancio dello Stato, sulla base della considerazione che gli importi attualmente registrati hanno, in linea di massima, un valore in relazione al quale sarebbe dovuto, a legislazione vigente³, il pagamento dell'imposta minima, il cui importo (pari a 51,65 euro) coinciderebbe con quello in misura fissa che viene introdotto .

Tale affermazione non risulta comunque verificabile, in considerazione della genericità del riferimento ai dati di massima dell'imposta di registro attualmente versata nelle fattispecie in esame.

³ In quanto si considera che la locazione di tali terreni possa ricadere nell'agevolazione già esistente per l'affitto di fondi rustici.

Anche su questo sarebbe dunque opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Articolo 10

(Ricomposizione aziendale a mezzo di contratto di società cooperativa)

La disposizione riguarda la ricomposizione aziendale attraverso la stipula di contratti di società cooperativa tra imprenditori agricoli che conferiscono in godimento alla società i terreni dei quali sono proprietari o affittuari al fine di dare vita ad un'unica azienda con gestione comune; essa prevede la riduzione di due terzi delle imposte dovute, ovvero la corresponsione delle medesime imposte in misura fissa, nel caso in cui un quinto dei soci della cooperativa siano imprenditori agricoli giovani che si impegnano ad esercitare la gestione comune per almeno nove anni.

La relazione illustrativa afferma che attraverso l'elaborazione dei dati del registro (selezionando i danti causa agricoltori che abbiano conferito in godimento terreni per causa avente ad oggetto società cooperative) non sono stati trovati atti rispondenti alle agevolazioni in esame e che, pertanto, esse non recherebbero variazioni di gettito significative.

Al riguardo, appare opportuno un chiarimento: l'argomentazione della relazione illustrativa induce a pensare che l'introduzione dell'agevolazione sia nella sostanza priva di effetti, e in questo caso non concorrerebbe ad incentivare la ricomposizione aziendale. Se, viceversa,

la disposizione è destinata a sortire comunque qualche effetto, per esempio attraverso l'estensione - sulla base di quanto previsto in altre parti del decreto legislativo - della platea degli attuali beneficiari, potrebbero verificarsi oneri aggiuntivi dei quali la relazione stessa non dà conto.

Articolo 11

(Valorizzazione del patrimonio abitativo rurale)

La norma in esame ha lo scopo di valorizzare il patrimonio abitativo rurale; viene stabilito al riguardo che i fabbricati, situati nelle zone rurali e non utilizzabili ad abitazione alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non siano produttivi di reddito autonomo ai fini delle imposte sui redditi, per un periodo non superiore ai nove anni, se vengono ristrutturati dall'imprenditore agricolo proprietario e resi abitabili e concessi in locazione per almeno cinque anni.

La relazione illustrativa, nonché la valutazione fornita dal Ministero dell'economia e delle finanze non ascrivono alla norma alcuna contrazione di gettito, almeno per i primi cinque anni, in quanto trattasi di fabbricati che già non producono reddito autonomo.

Al riguardo, sarebbe opportuno acquisire informazioni su diversi aspetti.

In particolare, occorre verificare se la norma in esame si riferisce al solo imprenditore agricolo persona fisica o invece anche alle società; va

da sé infatti che il fenomeno relativo alla esenzione dalla produzione di reddito autonomo potrebbe acquistare dimensioni differenti a seconda dei soggetti cui la norma si riferisce.

Inoltre non è chiaro perché si stimi che non si avrebbe una contrazione di gettito significativa almeno per i primi cinque anni, visto che la norma prevede l'esenzione per non più di nove anni se il contratto di locazione è stipulato per un periodo non inferiore a cinque anni; sarebbe pertanto più prudentiale stimare la variazione di gettito con riferimento ai nove anni (periodo limite concesso ai fini dell'applicazione dell'agevolazione in parola).

Infine, pur condividendo che tali fabbricati attualmente non producono reddito autonomo, occorrerebbe considerare, ai fini della quantificazione, l'effetto, anche minimo, legato alle operazioni in questione che comunque si sarebbero avute anche in mancanza della normativa in discorso e che avrebbero conseguentemente dato luogo a gettito, riconducibile a un'autonoma rendita catastale.

Ciò a maggior ragione se si considera che nella ristrutturazione ed acquisizione dell'abitabilità ai sensi della vigente normativa potrebbero rientrare casi per i quali si richiede l'applicazione della normativa in materia di condono edilizio.

In merito a tale ultimo punto, occorrerebbe verificare se l'interazione tra le due normative possa avere implicazioni in termini di gettito.

In via generale, sarebbe pertanto opportuno acquisire dati e conoscere il percorso logico-numericò che ha portato a stimare, nella

relazione illustrativa, una contrazione di gettito non quantificata, ma definita di modesta entità.